

Previs Previdenza: Regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2024



Modifiche sostanziali rispetto al regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2023

Art. Capoverso	Regolamento di previdenza 2023	Art. Capoverso	Regolamento di previdenza 2024	Comunicazione esterna	Persone assicurate	Persone beneficiarie di rendita
I. Termini		I. Termini				
		Pagamento in contanti	Pagamento degli averi di vecchiaia capitalizzati su un conto privato della persona assicurata. L'importo esce dal circuito della previdenza professionale.	Nuovo: il capitale di previdenza viene versato su un conto bancario e non può essere prelevato sotto forma di liquidità presso la fondazione.	X	X
		Età di riferimento	Età di pensionamento prevista per legge	Adattamento: la terminologia è stata uniformata alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e alla Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Il termine «età di pensionamento ordinaria» è stato sostituito da «età di riferimento» in tutti gli articoli pertinenti del regolamento.	X	X
Nel presente regolamento si impiega unicamente la forma maschile, quella femminile essendo sottintesa.		Nel presente regolamento si impiega unicamente la forma maschile, quella femminile essendo sottintesa.		Cancellato: il regolamento di previdenza contiene ora formulazioni rispettose della parità di genere.		
Art. 4	Piano previdenziale	Art. 4	Piano previdenziale			
1.	Nel piano previdenziale sono riportati le prestazioni e i contributi determinati dal datore di lavoro d'intesa con il proprio personale o con la rappresentanza dei lavoratori.	1.	Nel piano previdenziale sono riportati le prestazioni e i contributi determinati dal datore di lavoro d'intesa con il proprio personale o con la rappresentanza dei lavoratori.	Adattamento: il piano previdenziale è definito a discrezione del datore o datrice di lavoro. L'intesa con il personale è necessaria solo in caso di cambio dell'istituto di previdenza.	X	
2.		2.	invariato			
Art. 6	Persone assicurate	Art. 6	Persone assicurate			
6.2	Eccezioni	6.2	Eccezioni			
	Non vengono assicurati:		Non vengono assicurati:			
	a) + b)		a) + b) invariato			
	c) i lavoratori che sono parzialmente invalidi al momento della loro ammissione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sono ammessi all'assicurazione se il loro salario annuo soggetto al pagamento dei contributi AVS supera il salario minimo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LPP. Tale soglia viene ridotta fino a concorrenza del diritto alla rendita parziale. La riduzione si applica per analogia alle persone che continuano a essere assicurate ai sensi dell'art. 26a LPP;		c) i lavoratori e lavoratrici che sono parzialmente invalidi al momento della loro ammissione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sono ammessi all'assicurazione se il loro salario annuo soggetto al pagamento dei contributi AVS supera il salario minimo ai sensi del piano previdenziale dell'art. 7 cpv. 1 LPP. Tale soglia viene ridotta fino a concorrenza del diritto alla rendita parziale. La riduzione regolamentazione si applica per analogia alle persone che continuano a essere assicurate ai sensi dell'articolo 26a LPP;	Adattamento: per l'ammissione di una persona parzialmente invalida nella cassa pensione non è determinante la soglia d'ingresso prevista per legge (art. 7 cpv. 1 LPP), bensì quella prevista dal piano previdenziale.	X	X
	d) + e)		d) + e) invariato			
Art. 8	Valutazione dello stato di salute	Art. 8	Valutazione dello stato di salute			
1. + 2.		1. + 2.	invariato			
3.	Per i rischi di decesso e di invalidità nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria, la fondazione può applicare una riserva di cinque anni a partire dall'ammissione o dall'aumento delle prestazioni. Un'eventuale riserva viene comunicata alla persona assicurata dopo che sono stati ricevuti tutti i documenti necessari per la decisione e per la verifica dell'ammissione. La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita conferite non può essere ridotta con una nuova riserva per motivi di salute. Il periodo di una riserva maturato presso il precedente istituto di previdenza deve essere computato al periodo della nuova riserva.	3.	Per i rischi di decesso e di invalidità nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria, la fondazione può applicare una riserva di cinque anni a partire dall'ammissione o dall'aumento delle prestazioni. Un'eventuale riserva viene comunicata per iscritto alla persona assicurata dopo che sono stati ricevuti tutti i documenti necessari per la decisione e per la verifica dell'ammissione. La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita conferite non può essere ridotta con una nuova riserva per motivi di salute. Il periodo di una riserva maturato presso il precedente istituto di previdenza deve essere computato al periodo della nuova riserva.	Precisazione: è specificato il requisito della forma scritta.	X	
4.		4.	invariato			
5.	Qualora alle domande relative alla salute non venga risposto o venga risposto in modo non veritiero oppure si taccia in merito ai problemi di salute, la fondazione potrà ridurre le prestazioni in caso di decesso o di invalidità alle prestazioni minime previste per legge entro tre mesi da quando verrà a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.	5.	Qualora alle domande relative alla salute non venga risposto, il rapporto di previdenza continuerà a sussistere a titolo provvisorio fino al termine della valutazione dello stato di salute. In caso di prestazione, verranno erogate solo le prestazioni minime previste per legge. Qualora alle domande relative alla salute non venga risposto o venga risposto in modo non veritiero oppure si taccia in merito ai problemi di salute, la fondazione potrà ridurre le prestazioni in caso di decesso o di invalidità alle prestazioni minime previste per legge entro tre mesi da quando verrà a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.	Precisazione: il questionario d'entrata dev'essere compilato dalla persona assicurata in ogni sua parte. Se ciò non avviene, in caso di prestazione la fondazione effettua le riduzioni corrispondenti fino a concorrenza delle prestazioni sovraobbligatorie.	X	

Art. 10	Salario assicurato	Art. 10	Salario assicurato			
10.1	Salario annuo determinante	10.1	Salario annuo determinante			
1.	Il salario annuo determinante corrisponde al salario AVS concordato all'inizio dell'anno o all'inizio del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LPP.	1.	Il salario annuo determinante corrisponde sostanzialmente al salario annuo AVS concordato all'inizio dell'anno o all'inizio del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LPP. Le modifiche salariali durante l'anno devono essere comunicate con il nuovo salario annuo, indicando la data di riferimento della modifica. Se la persona assicurata è impiegata in diverse attività o in diversi rapporti di lavoro presso lo/a stesso/a datore o datrice di lavoro, dev'essere assicurato l'intero salario annuo concordato.	Precisazione: per la previdenza professionale fa stato il salario annuo determinante e non il salario annuo medio conteggiato presso l'AVS. Nuovo: aggiunta sulla base della sentenza del Tribunale federale 9C_31/2021 del 14.04.2022.		X
2.	Non rientrano nel salario determinante, in linea di massima, le componenti salariali occasionali come ad esempio regali per anzianità di servizio, bonus, gratifiche, pagamenti di vacanze e lavoro straordinario, nonché - assegni familiari, per i figli e di nascita; - spese, regali; - onorari di amministrazione/partecipazioni agli utili. Eventuali disposizioni derogatorie sono disciplinate nel piano previdenziale.	2.	Non rientrano nel salario determinante, in linea di massima , le componenti salariali occasionali come ad esempio regali per anzianità di servizio, bonus, gratifiche, pagamenti di vacanze e lavoro straordinario, nonché - assegni familiari, per i figli e di nascita; - spese, regali; - onorari di amministrazione/partecipazioni agli utili. Eventuali disposizioni derogatorie sono disciplinate nel piano previdenziale.	Adattamento		X
3.	Se il rapporto di lavoro inizia nel corso dell'anno, il salario viene convertito in un salario annuo.	3.	Se il rapporto di lavoro inizia nel corso dell'anno, il salario viene convertito in un salario annuo.	Cancellato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 10.1 capoverso 1.		
4.	Per i lavoratori che non sono assunti con salario mensile si deve formulare un'ipotesi nell'anno d'ingresso. Se al termine dell'anno di assicurazione, nonostante le aspettative, la soglia d'ingresso non è raggiunta, l'anno viene comunque calcolato. Non viene elaborata alcuna uscita retroattiva alla data d'ingresso. Per l'anno seguente, il salario annuo viene stabilito sulla base dell'ultimo salario annuo noto, tenendo conto delle modifiche concordate per l'anno corrente.	3.4.	Per i lavoratori e lavoratrici che non sono assunti con salario mensile si deve formulare un'ipotesi nell'anno d'ingresso. Se al termine dell'anno di assicurazione, nonostante le aspettative, la soglia d'ingresso secondo il piano previdenziale non è raggiunta, l'anno viene comunque calcolato. Non viene elaborata alcuna uscita retroattiva alla data d'ingresso. Per l'anno seguente, il salario annuo viene stabilito sulla base dell'ultimo salario annuo noto, tenendo conto delle modifiche concordate per l'anno corrente.	Precisazione		X
5.	Si ha uno scostamento dal salario annuo determinante dell'AVS quando a) + b)	4.6.	Si ha uno scostamento dal salario annuo determinante dell'AVS quando a) + b) invariato	Adattamento		X
10.3	Salario assicurato	10.3	Salario assicurato			
1.	Il salario assicurato costituisce la base di calcolo per la determinazione dei contributi e delle prestazioni.	1.	Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante al netto della trattenuta di coordinamento e costituisce la base di calcolo per la determinazione dei contributi e delle prestazioni.	Precisazione: calcolo del salario assicurato.		X
2.		2.	invariato			
10.5	Riduzione temporanea del salario	10.5	Riduzione temporanea del salario			
	In caso di riduzione temporanea del salario per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o paternità o per motivi simili, il salario assicurato rimane invariato fintantoché perdura l'obbligo di continuare a pagare il salario del datore di lavoro o il diritto legale al congedo di maternità o di paternità. Il salario assicurato viene tuttavia ridotto su richiesta della persona assicurata.		In caso di riduzione temporanea del salario per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o paternità, adozione o per motivi simili, il salario assicurato rimane invariato fintantoché perdura l'obbligo di continuare a pagare il salario del datore o datrice di lavoro o il diritto legale al congedo di maternità o di paternità, di assistenza o di adozione . Il salario assicurato viene tuttavia ridotto su richiesta della persona assicurata.	Adattamento: è stata integrata la disposizione di legge secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPP.		X
10.7	Mantenimento dell'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età	10.7	Mantenimento dell'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età			
1.	Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, la persona assicurata può mantenere l'assicurazione. La persona assicurata può richiedere alla fondazione il mantenimento dell'assicurazione entro 30 giorni dall'uscita. L'assicurazione può però essere mantenuta solo se il precedente datore di lavoro continua a essere affiliato alla fondazione.	1.	Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore o datrice di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, la persona assicurata può mantenere l'assicurazione. La persona assicurata può richiedere per iscritto alla fondazione il mantenimento dell'assicurazione entro 30 giorni dall'uscita. L'assicurazione può però essere mantenuta solo se il precedente datore o datrice di lavoro mantiene la propria affiliazione alla fondazione.	Precisazione: è specificato il requisito della forma scritta.		X
2.		2.	invariato			
3.	La prestazione d'uscita rimane nella fondazione anche se vengono versati solo contributi ai sensi dei punti 2a e 2b.	3.	La prestazione d'uscita rimane nella fondazione anche se vengono versati solo contributi ai sensi dei punti 2a e 2b. La persona assicurata decide se versare contributi alla previdenza per il rischio e per la vecchiaia o solo alla previdenza per il rischio. La prestazione d'uscita rimane nella fondazione anche se non vengono versati contributi di risparmio alla previdenza per la vecchiaia.	Precisazione: spiegazione della libertà di scelta per quanto riguarda la continuazione dell'assicurazione.		X
4.	Se la persona assicurata aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita verrà trasmessa al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui possa essere utilizzata per il riscatto nelle prestazioni regolamentari piene. Se vengono trasferiti meno di due terzi della prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, il salario AVS sarà ridotto proporzionalmente per il mantenimento.	4.	Se la persona assicurata aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita verrà trasmessa al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui possa essere utilizzata per il riscatto nelle prestazioni regolamentari piene. Se vengono trasferiti meno di al massimo due terzi della prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, il salario AVS sarà ridotto proporzionalmente per il mantenimento.	Precisazione		X

5.	L'assicurazione termina - con la disdetta scritta dell'assicurazione da parte della persona assicurata con effetto alla fine del mese successivo; - con la disdetta da parte della fondazione se la persona assicurata è in ritardo con i pagamenti dei contributi e non adempie a tale obbligo. In tal caso il rapporto assicurativo termina alla fine del mese dell'ultimo pagamento dei contributi; - quando due terzi dell' avere di vecchiaia vengono trasferiti a un nuovo istituto di previdenza; - quando la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale non viene raggiunta; - quando il (precedente) datore di lavoro scioglie il contratto di affiliazione con la fondazione.	5.	L'assicurazione termina - al raggiungimento dell'età di riferimento; - in caso di decesso o invalidità; - con la disdetta scritta dell'assicurazione da parte della persona assicurata con effetto alla fine del mese successivo; - con la disdetta da parte della fondazione se la persona assicurata è in ritardo con i pagamenti dei contributi e non adempie a tale obbligo. In tal caso il rapporto assicurativo termina alla fine del mese dell'ultimo pagamento dei contributi; - quando più di due terzi dell' avere di vecchiaia vengono trasferiti a un nuovo istituto di previdenza; - quando la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale non viene raggiunta; - quando il/la (precedente) datore o datrice di lavoro scioglie il contratto di affiliazione con la fondazione.	Adattamento: se la persona assicurata porta avanti il rapporto di previdenza secondo l'articolo 47a LPP nell'ambito del mantenimento dell'assicurazione, il pensionamento non può essere rinviato fino al raggiungimento del 70° anno di età. Integrazione secondo le disposizioni di legge.	X	
6.		6.	invariato			
Art. 11	Averi di vecchiaia e accrediti di vecchiaia	Art. 11	Averi di vecchiaia e accrediti di vecchiaia			
11.1	Averi di vecchiaia	11.1	Averi di vecchiaia			
	La fondazione tiene un conto di vecchiaia individuale per ogni persona assicurata. Tale conto mostra gli averi di vecchiaia acquisiti in un determinato momento.		La fondazione tiene un conto di vecchiaia individuale per ogni persona assicurata. Tale conto mostra gli averi di vecchiaia acquisiti in un determinato momento.			
	Al conto di vecchiaia individuale vengono accreditati:		Al conto di vecchiaia individuale vengono accreditati:			
	a) le prestazioni d'entrata;		a) le prestazioni d'entrata;			
	b) gli interessi;		b) gli interessi;			
	c) gli accrediti di vecchiaia;		c) gli accrediti di vecchiaia;			
	d) le somme di riscatto e i premi unici;		d) le somme di riscatto e i premi unici;			
	e) i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;		e) i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;			
	f) i conferimenti a seguito di divorzio;		f) i conferimenti a seguito di divorzio;			
	oppure vengono detratti:		oppure vengono detratti:			
	a) i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;		a) i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;			
	b) la prestazione d'uscita in caso di divorzio;		b) la prestazione d'uscita in caso di divorzio;			
	c) le liquidazioni in capitale nel caso di pensionamenti parziali.		c) gli averi di vecchiaia le liquidazioni in capitale nel caso di pensionamenti parziali;	Adattamento: terminologia	X	
			d) gli averi di vecchiaia in caso di invalidità parziale.	Adattamento: integrazione sulla base del punto c)	X	
			Al subentrare di un'invalidità parziale, gli averi di vecchiaia capitalizzati vengono divisi in una parte passiva e una parte attiva ai sensi delle disposizioni di legge. La parte attiva viene mantenuta conformemente al salario annuo restante. Se la persona assicurata non è più assicurata presso la fondazione, la parte attiva viene corrisposta come prestazione d'uscita. La parte passiva viene mantenuta fintantoché sussiste il diritto a una rendita di invalidità, al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Gli averi di vecchiaia passivi formano la base di calcolo per la rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 18.5.	Precisazione: spiegazioni circa il modo di procedere in caso di invalidità parziale nell'ambito del mantenimento dell'assicurazione.	X	X
11.2	Rimunerazione	11.2	Rimunerazione			
	Alla luce della situazione finanziaria della cassa di previdenza, la commissione di previdenza propone al consiglio di fondazione la remunerazione per l'anno corrente per la propria cassa di previdenza.		Alla luce della situazione finanziaria della cassa di previdenza, la commissione di previdenza propone al consiglio di fondazione la remunerazione per l'anno corrente per la propria cassa di previdenza.			
	Il consiglio di fondazione decide durante l'ultima riunione dell'anno		Il consiglio di fondazione decide durante l'ultima riunione dell'anno			
	a) in merito al tasso di interesse proposta dalla commissione di previdenza per l'anno corrente e		a) in merito al tasso di interesse proposto dalla commissione di previdenza per l'anno corrente e			
	b) stabilisce il tasso di interesse applicabile per le uscite nel corso dell'anno seguente.		b) stabilisce il tasso di interesse applicabile per le uscite e i pensionamenti nel corso dell'anno seguente.	Precisazione	X	X

III.	Finanziamento	III.	Finanziamento			
Art. 12	Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione	Art. 12	Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione			
1.		1.	invariato			
2.	L'obbligo di contribuzione è disciplinato come segue: - Se l'entrata o la mutazione avviene prima del 16 del mese, è dovuto l'intero contributo mensile. - Se l'entrata o la mutazione soggetta al pagamento dei contributi avviene il 16 del mese o in una data successiva, i contributi sono dovuti dal primo giorno del mese seguente. - In caso di uscita o di decesso prima del 16 del mese, il contributo mensile è dovuto fino alla fine del mese precedente. - In caso di uscita o di decesso dopo il 16 del mese, il contributo è dovuto per tutto il mese. - In caso di pensionamento, il contributo mensile è dovuto per tutto il mese.	2.	L'obbligo di contribuzione è disciplinato come segue: - Se l'entrata o la mutazione avviene prima del 16 del mese, è dovuto l'intero contributo mensile. - Se l'entrata o la mutazione soggetta al pagamento dei contributi avviene il 16 del mese o in una data successiva, i contributi sono dovuti dal primo giorno del mese seguente. - In caso di uscita o di decesso prima del 16 del mese, il contributo mensile è dovuto fino alla fine del mese precedente. - In caso di uscita o di decesso dopo il 16 del mese, il contributo è dovuto per tutto il mese. - In caso di pensionamento, il contributo mensile è dovuto per tutto il mese. - In caso di inabilità al lavoro si applica l'articolo 19.4.	Precisazione ai fini di una maggiore comprensibilità		X
3. + 4.		3. + 4.	invariato			
5.	In caso di infortunio, malattia, maternità o paternità o servizio militare, i contributi continuano a essere riscossi mediante detrazione dal salario tuttora corrisposto o da una prestazione sostitutiva del salario. Restano salve le disposizioni in materia di esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.4).	5.	In caso di infortunio, malattia, congedo di maternità o di paternità, di assistenza o di adozione o servizio militare, i contributi continuano a essere riscossi mediante detrazione dal salario tuttora corrisposto o da una prestazione sostitutiva del salario. Restano salve le disposizioni in materia di esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.4).	Adattamento: è stata integrata la disposizione di legge secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPP.		X
14.2	Riscatto facoltativo	14.2	Riscatto facoltativo			
1. - 5.		1. - 5.	invariato			
6.	Per le persone assicurate che sono immigrate dall'estero e che non hanno mai fatto parte di un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annuale non deve superare il 20% del salario assicurato nei primi cinque anni dopo l'entrata in un istituto di previdenza svizzero. Trascorsi cinque anni, le somme di riscatto potranno essere prestate analogamente alle disposizioni di cui sopra. Il limite di riscatto non si applica se - la persona assicurata fa trasferire direttamente alla fondazione gli averi o i diritti di previdenza acquisiti all'estero; - per il trasferimento non viene rivendicata alcuna deduzione per le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.	6.	Per le persone assicurate che sono immigrate dall'estero o che risiedono all'estero e che non hanno mai fatto parte di un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annuale non deve superare il 20% del salario assicurato nei primi cinque anni dopo l'entrata in un istituto di previdenza svizzero. Trascorsi cinque anni, le somme di riscatto potranno essere prestate analogamente alle disposizioni di cui sopra. Il limite di riscatto non si applica se - la persona assicurata fa trasferire direttamente alla fondazione gli averi o i diritti di previdenza acquisiti all'estero; - per il trasferimento non viene rivendicata alcuna deduzione per le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.	Precisazione: la restrizione relativa ai riscatti vale anche per le persone assicurate residenti all'estero e che non erano mai state assicurate nella previdenza professionale in Svizzera.		
7.	Se la persona assicurata non ha ancora compiuto 65 anni e percepisce prestazioni di vecchiaia da un altro rapporto di previdenza, nel calcolo del riscatto massimo consentito saranno computati gli averi di vecchiaia al momento dell'avvenuto pensionamento.	7.	Se la persona assicurata non ha ancora compiuto 65 anni raggiunto l'età di riferimento e percepisce prestazioni di vecchiaia da un altro rapporto di previdenza, nel calcolo del riscatto massimo consentito saranno computati gli averi di vecchiaia al momento dell'avvenuto pensionamento.	Adattamento: la terminologia è stata uniformata alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e alla Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.		X
8.		8.	invariato			
14.3	Utilizzo dei riscatti facoltativi	14.3	Utilizzo dei riscatti facoltativi			
1.		1.	invariato			
2.	Le somme di riscatto sono esigibili, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:	2.	Le somme di riscatto sono esigibili, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:			
a)	al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata;	a)	Al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata.			
b)	se una persona assicurata o un beneficiario di prestazioni di invalidità muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria, tutti i riscatti della persona assicurata sono corrisposti senza interessi sotto forma di capitale supplementare in caso di decesso al coniuge o convivente superstita ai sensi dell'art. 20.4, o in mancanza di quest'ultimo alle persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia;	b)	Se una persona assicurata o una persona beneficiaria di prestazioni di invalidità muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria riferimento , tutti i riscatti della persona assicurata sono corrisposti senza interessi sotto forma di capitale supplementare in caso di decesso al/alla coniuge o convivente superstita ai sensi dell'articolo 20.4, o in mancanza di quest'ultimo alle persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia.	Adattamento: la terminologia è stata uniformata alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e alla Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.		X
c)	se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica il caso di libero passaggio, il pagamento del conto di riscatto avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.	c)	Se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica il caso di libero passaggio, il pagamento del conto di riscatto di tutti i riscatti avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.	Precisazione		X
	Se la persona assicurata, prima dell'entrata nella fondazione, ha effettuato riscatti volontari ai sensi dell'art. 14.2, questi sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare in caso di decesso solo se i riscatti sono stati notificati dalla persona assicurata. Funge da giustificativo l'attestazione concernente i contributi di previdenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o la conferma di versamento del precedente istituto di previdenza.		Se la persona assicurata, prima dell'entrata nella fondazione, ha effettuato riscatti volontari ai sensi dell'articolo 14.2, questi sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare in caso di decesso solo se i riscatti sono stati notificati dalla persona assicurata. Funge da giustificativo l'attestazione concernente i contributi di previdenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o la conferma di versamento del precedente istituto di previdenza.			

Art. 15	Riscatto nel pensionamento anticipato	Art. 15	Riscatto nel pensionamento anticipato		
			Se la persona assicurata ha riscattato interamente la somma massima di riscatto secondo le disposizioni dell'articolo 14.2, può effettuare riscatti volontari per il finanziamento anticipato della riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato e/o per il finanziamento anticipato di una rendita transitoria AVS.	Nuovo: finora i due conti «pensionamento anticipato» e «rendita transitoria AVS» erano trattati nello stesso articolo del regolamento. Ora vengono riportati separatamente. Ciò non determina alcuna modifica a livello di contenuto.	X
15.1	Conto di riscatto, rendita di transizione e pensionamento anticipato	15.1	Conto di riscatto, rendita di transizione e «pensionamento anticipato»		
			L'ammontare massimo consentito dei premi unici risulta dalla differenza tra gli averi di vecchiaia massimi possibili all'età di riferimento e gli averi di vecchiaia necessari al momento del pensionamento anticipato per il finanziamento della rendita di vecchiaia all'età di riferimento, dedotti i conferimenti già effettuati ai fini del pensionamento anticipato, con i relativi interessi. Se al momento del riscatto esiste un'eccedenza degli averi di vecchiaia regolamentari acquisiti secondo l'articolo 11.1, questa viene computata nel calcolo del riscatto per il finanziamento.	Adattamento: i capoversi 1–4 dell'articolo 15.1 sono ora riassunti in questo articolo. Affinché la rendita di vecchiaia, calcolata all'età di 65 anni, possa essere corrisposta al momento del pensionamento anticipato, gli averi di vecchiaia devono essere interamente disponibili alla data di riferimento del pensionamento anticipato. Calcolo: Rendita di vecchiaia max. a 65 anni CHF 24'000.00 Aliquota di conversione a 63 anni 4.72% Capitale necessario a 63 anni (CHF 24'000.00 / 4.72%) CHF 508'474.60 Averi di vecchiaia disponibili CHF 480'350.00 Prefinanziamento somma di riscatto CHF 28'124.60	X
1.	I conti di riscatto sono costituiti attraverso i riscatti facoltativi.	1.-	I conti di riscatto sono costituiti attraverso i riscatti facoltativi.	Cancelato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 15.	
2.	Una persona assicurata può versare premi unici conformemente al piano previdenziale a partire dall'inizio del processo di risparmio	2.-	Una persona assicurata può versare premi unici conformemente al piano previdenziale a partire dall'inizio del processo di risparmio.	Cancelato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 15.	
	a) per riscattare la riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e/o	a)	per riscattare la riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e/o	Cancelato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 15.	
	b) per finanziare la rendita di transizione AVS.	b)	per finanziare la rendita di transizione AVS.	Cancelato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 15.	
3.	Prima di poter effettuare conferimenti al conto di riscatto, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:	3.-	Prima di poter effettuare conferimenti al conto di riscatto, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:	Cancelato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 15.	
	a) la persona assicurata ha già effettuato riscatti fino alla somma di riscatto massima ai sensi dell'art. 14.2 e	a)	la persona assicurata ha già effettuato riscatti fino alla somma di riscatto massima ai sensi dell'art. 14.2 e	Cancelato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 15.	
	b) la persona assicurata ha interamente rimborsato eventuali prelievi anticipati per l'acquisto di un'abitazione di proprietà.	b)	la persona assicurata ha interamente rimborsato eventuali prelievi anticipati per l'acquisto di un'abitazione di proprietà.	Cancelato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 15.	
4.	L'ammontare massimo consentito dei premi unici risulta dalla differenza tra gli averi di vecchiaia massimi possibili e i conferimenti già effettuati con i relativi interessi ai fini del pensionamento anticipato o per il finanziamento della rendita di transizione AVS. Se al momento del riscatto sussiste un'eccedenza dell'aver di vecchiaia regolamentare acquisito ai sensi dell'art. 11.1, questa viene computata nel calcolo del riscatto per il finanziamento dei conti di riscatto.	4.-	L'ammontare massimo consentito dei premi unici risulta dalla differenza tra gli averi di vecchiaia massimi possibili e i conferimenti già effettuati con i relativi interessi ai fini del pensionamento anticipato o per il finanziamento della rendita di transizione AVS. Se al momento del riscatto sussiste un'eccedenza dell'aver di vecchiaia regolamentare acquisito ai sensi dell'art. 11.1, questa viene computata nel calcolo del riscatto per il finanziamento dei conti di riscatto.	Cancelato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 15.	
		15.2	Conto di riscatto «rendita transitoria AVS»		X
			L'ammontare massimo del premio unico risulta dal momento del pensionamento indicato dalla persona assicurata, dalla durata di fruizione e dall'ammontare della rendita transitoria AVS auspicata. La rendita transitoria AVS non deve superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS massima totale.	Nuovo: finora i due conti «pensionamento anticipato» e «rendita transitoria AVS» erano trattati nello stesso articolo del regolamento. Ora vengono riportati separatamente. Ciò non determina alcuna modifica a livello di contenuto.	X
15.2	Utilizzo dei conti di riscatto	15.3 15.2	Utilizzo dei conti di riscatto		
1.	L'importo del conto di riscatto è esigibile, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:	1.	L'importo del conto di riscatto è esigibile, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:		
	a)		a) invariato		
	b) se una persona assicurata diviene invalida prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria, i conferimenti effettuati sono corrisposti sotto forma di capitale d'invalidità. In caso di invalidità parziale, il capitale viene corrisposto proporzionalmente al grado di invalidità riconosciuto dalla fondazione in rapporto all'invalidità totale;		b) Se una persona assicurata diviene invalida prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria del pensionamento, i conferimenti effettuati sono corrisposti sotto forma di capitale d'invalidità. In caso di invalidità parziale, il capitale viene corrisposto proporzionalmente al grado di invalidità riconosciuto dalla fondazione in rapporto all'invalidità totale.	Adattamento: terminologia	X
	c) se una persona assicurata muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria, i conferimenti sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare al coniuge o convivente superstite ai sensi dell'art. 20.4, o in mancanza di quest'ultimo alle persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia;		c) Se una persona assicurata muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria del pensionamento, i conferimenti sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare al/ alla coniuge o convivente superstite ai sensi dell'articolo 20.4, o in mancanza di quest'ultimo/ a alle persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia.	Adattamento: terminologia	X
	d)		d) invariato		

2.	Se al momento del pensionamento gli averi del «conto rendita di transizione» o del «conto pensionamento anticipato» sono superiori all'importo massimo consentito, l'eccedenza che ne deriva viene utilizzata nell'ordine seguente:	2.	Se al momento del pensionamento gli averi del «conto rendita di transizione transitoria AVS » o del «conto pensionamento anticipato» sono superiori all'importo massimo consentito, l'eccedenza che ne deriva viene utilizzata nell'ordine seguente:	Adattamento: terminologia	X
a)		a)	invariato		
b)	viene accreditata al «conto rendita di transizione» o al «conto pensionamento anticipato» se è ancora possibile un conferimento ai sensi dell'Art. 15;	b)	viene accreditata al «conto rendita di transizione transitoria AVS » o al «conto pensionamento anticipato» se è ancora possibile un conferimento ai sensi dell'Art. 15;	Adattamento: terminologia	X
c)		c)	invariato		
3.	Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato e ciò determina un livello del conto di riscatto più elevato di quanto sia necessario per il riscatto della riduzione della rendita di vecchiaia e/o per il finanziamento della rendita di transizione AVS al momento del pensionamento effettivo, l'obiettivo di prestazione regolamentare della prestazione di vecchiaia può essere superato al massimo del 5%.	3.	Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato e ciò determina un livello del conto di riscatto più elevato di quanto sia necessario per il riscatto della riduzione della rendita di vecchiaia e/o per il finanziamento della rendita di transizione AVS al momento del pensionamento effettivo, l'obiettivo di prestazione regolamentare della prestazione di vecchiaia può essere superato al massimo del 5%. Se la persona assicurata rimanda il momento del pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia annua, calcolata sulla base degli averi di vecchiaia esistenti e degli averi sul «conto pensionamento anticipato», non deve superare al momento dell'effettivo pensionamento il 105% dell'obiettivo di prestazione regolamentare. Determinante per il calcolo dell'obiettivo di prestazione è il piano previdenziale al momento dell'effettivo pensionamento.	Adattamento: la formulazione è stata semplificata. Se la persona assicurata ha effettuato riscatti in funzione di una determinata data di pensionamento e in seguito decide di andare in pensione più tardi, la rendita di vecchiaia alla data di riferimento del pensionamento effettivo non deve essere superiore al 105% della rendita di vecchiaia massima all'età di 65 anni secondo il piano previdenziale.	X
4.		4.	invariato		
IV.	Prestazioni previdenziali	IV.	Prestazioni previdenziali		
Art. 18	Prestazioni di vecchiaia	Art. 18	Prestazioni di vecchiaia		
18.3	Pensionamento parziale	18.3	Pensionamento parziale		
	Al più presto al compimento dei 58 anni può avere luogo un pensionamento parziale. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa:		Al più presto al compimento dei 58 anni può avere luogo un pensionamento parziale. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa:		
a)	il grado di occupazione deve essere ridotto in maniera determinante e permanente, ma almeno nella misura del 20%. Il rapporto di lavoro restante deve essere pari ad almeno il 30% di un grado di occupazione a tempo pieno (100%) e non si deve scendere al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale;	a)	il grado di occupazione salario annuo deve essere ridotto in maniera determinante e permanente, ma almeno nella misura del 20%. Il rapporto di lavoro restante deve essere pari ad almeno il 30% di un grado di occupazione a tempo pieno (100%) e non si deve scendere al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale;	Precisazione	X
b)		b)	invariato		
c)	la prestazione di vecchiaia deve essere percepita sotto forma di rendita almeno in una fase;	c)	è ammessa la fruizione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale in tre fasi. Una fase comprende tutte le liquidazioni delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nell'arco di un anno civile; la prestazione di vecchiaia deve essere percepita sotto forma di rendita almeno in una fase;	Adattamento: la prestazione di vecchiaia può ora essere percepita sotto forma di capitale in ogni fase di pensionamento parziale.	X
d)	con la riduzione del grado di occupazione deve andare di pari passo una riduzione corrispondente del salario;	d)	con la riduzione del grado di occupazione deve andare di pari passo una riduzione corrispondente del salario;	Cancellato: questo capoverso è stato integrato nel punto a) con contestuale adattamento della terminologia.	
e)	la fruizione delle prestazioni di vecchiaia deve corrispondere all'entità della riduzione del grado di occupazione.	d) -e)	la fruizione delle prestazioni di vecchiaia deve corrispondere all'entità della riduzione del grado di occupazione salario annuo.	Precisazione	X
	Le conseguenze fiscali dei riscatti volontari e nel caso di liquidazioni in capitale per le singole fasi di pensionamento parziale devono essere chiarite anticipatamente dalla persona assicurata con l'autorità fiscale competente.		Le conseguenze fiscali dei riscatti volontari e nel caso di liquidazioni in capitale per le singole fasi di pensionamento parziale devono essere chiarite anticipatamente dalla persona assicurata con l'autorità fiscale competente.		
18.4	Mantenimento dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria	18.4	Mantenimento dell'assicurazione dopo l'età di riferimento pensionamento ordinaria	Adattamento: terminologia	X
1.	In caso di continuazione dell'attività lavorativa oltre l'età di pensionamento ordinaria, la persona assicurata può richiedere il mantenimento della previdenza fino al massimo al compimento del 70° anno di età.	1.	In caso di continuazione dell'attività lavorativa oltre l'età di pensionamento ordinaria riferimento, la persona assicurata può richiedere il mantenimento della previdenza fino al massimo al compimento del 70° anno di età.	Adattamento: terminologia	X
2.		2.	invariato		
3.	Non sussiste più alcun diritto a prestazioni in caso di incapacità di guadagno (rendita d'invalidità, rendita per figli d'invalido, esonero dal pagamento dei contributi). Al subentrare di un'incapacità lavorativa, l'assicurazione cessa e vengono corrisposte le prestazioni di vecchiaia previste. In caso di decesso, il diritto si orienta alle disposizioni delle prestazioni per i superstiti per i beneficiari di rendite di vecchiaia.	3.	Non sussiste più alcun diritto a prestazioni in caso di incapacità di guadagno (rendita d'invalidità, rendita per figli d'invalido, esonero dal pagamento dei contributi). Al subentrare di un'incapacità lavorativa, l'assicurazione cessa e vengono corrisposte le prestazioni di vecchiaia previste. In caso di decesso, il diritto si orienta alle disposizioni delle prestazioni per i superstiti per i beneficiari di rendite di vecchiaia. Se la persona assicurata muore, le prestazioni per superstiti vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia al momento del decesso.	Precisazione	X
4.		4.	invariato		
5.	Se la persona assicurata ha delle possibilità di riscatto al momento dell'età di pensionamento ordinaria, si possono effettuare dei riscatti facoltativi per il miglioramento delle prestazioni anche durante il mantenimento della previdenza. Il potenziale di riscatto si riduce fino a concorrenza degli interessi, dei conferimenti e degli accrediti di vecchiaia effettuati durante il mantenimento dell'assicurazione.	5.	Se la persona assicurata ha delle possibilità di riscatto al momento dell'età di pensionamento ordinaria raggiungimento dell'età di riferimento, si possono effettuare dei riscatti facoltativi per il miglioramento delle prestazioni anche durante il mantenimento della previdenza. Il potenziale di riscatto si riduce fino a concorrenza degli interessi, dei conferimenti e degli accrediti di vecchiaia effettuati durante il mantenimento dell'assicurazione.	Adattamento: la terminologia è stata uniformata alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e alla Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.	X

18.6	Capitale di vecchiaia	18.6	Capitale di vecchiaia		
1.	Al momento del pensionamento, la persona assicurata o il beneficiario delle prestazioni di invalidità può percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale. Da questa regolamentazione sono escluse le persone assicurate che ai sensi dell'art. 10.7 hanno mantenuto l'assicurazione per almeno due anni. L'ammontare massimo della liquidazione in capitale dipende dal piano previdenziale. Nel caso di un pensionamento parziale si deve considerare l'art. 18.3 lettera c.	1.	Al momento del pensionamento, la persona assicurata o la persona beneficiaria delle prestazioni di invalidità può percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale. Da questa regolamentazione sono escluse le persone assicurate che ai sensi dell'articolo 10.7 hanno mantenuto l'assicurazione per almeno due anni. L'ammontare massimo della liquidazione in capitale dipende dal piano previdenziale. Nel caso di un pensionamento parziale si deve considerare l'articolo 18.3 lettera c.	Adattamento	X X
2.	Per la parte della prestazione di vecchiaia corrisposta sotto forma di capitale decade il diritto a una rendita di vecchiaia e alle prestazioni future.	2.	Per la parte della prestazione di vecchiaia corrisposta sotto forma di capitale decade il diritto a una rendita di vecchiaia, a una rendita per figli di pensionato e alle prestazioni future.	Adattamento: aggiunta della rendita per figli di pensionato	X X
3. - 5.		3. - 5.	invariato		
18.7	Rendita di transizione AVS	18.7	Rendita di transizione transitoria AVS		
1.	In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere all'AVS una rendita di transizione AVS per il periodo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.	1.	In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere all'AVS una rendita di transizione transitoria AVS per il periodo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria riferimento.	Adattamento: la terminologia è stata uniformata alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e alla Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.	X
2.	In caso di fruizione dell'intero capitale di vecchiaia viene meno il diritto a una rendita di transizione. In questo caso, se la rendita di transizione è stata prefinanziata mediante conferimenti volontari, diventa esigibile un pagamento di capitale.	2.	In caso di fruizione dell'intero capitale di vecchiaia viene meno il diritto a una rendita di transizione. In questo caso, se la rendita di transizione è stata prefinanziata mediante conferimenti volontari, diventa esigibile un pagamento di capitale. Se la persona assicurata richiede la corresponsione del capitale di vecchiaia e contemporaneamente una rendita transitoria AVS, gli averi di vecchiaia esistenti si riducono dell'importo (valore attuale) necessario per il finanziamento della rendita transitoria AVS. La riduzione non si applica se la rendita transitoria AVS è stata prefinanziata dalla persona assicurata ai sensi dell'articolo 15.2.	Adattamento: la persona assicurata ha ora la possibilità di richiedere una rendita transitoria AVS nonostante la liquidazione integrale del capitale. Questa modifica avviene sulla base di una sentenza del Tribunale federale.	X
3.	L'ammontare della rendita di transizione AVS non deve superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS massima.	3.	L'ammontare della rendita di transizione transitoria AVS non deve superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS massima. La rendita transitoria AVS corrente non viene adeguata all'aumento della rendita dell'AVS.	Precisazione	X X
4.	In caso di pensionamento parziale ai sensi dell'art. 18.3 sussiste il diritto a una rendita di transizione in linea con il grado di pensionamento parziale.	4.	In caso di pensionamento parziale ai sensi dell'articolo 18.3 sussiste il diritto a una rendita di transizione transitoria AVS in linea con il grado di pensionamento parziale.	Adattamento: terminologia	X
5.	L'avere di vecchiaia si riduce dell'importo (valore attuale) necessario per il finanziamento della rendita transitoria al momento del pensionamento anticipato. La riduzione non si applica se la rendita transitoria AVS è stata prefinanziata dalla persona assicurata ai sensi dell'articolo 15.	6.	L'avere di vecchiaia si riduce dell'importo (valore attuale) necessario per il finanziamento della rendita transitoria al momento del pensionamento anticipato. La riduzione non si applica se la rendita transitoria AVS è stata prefinanziata dalla persona assicurata ai sensi dell'articolo 15.	Cancellato: integrato nel capoverso 2	
6.	Se il beneficiario di una rendita di transizione AVS muore prima della scadenza della durata delle prestazioni, il coniuge superstite, o in mancanza di quest'ultimo le persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20.6, ha diritto ai restanti pagamenti della rendita di transizione sotto forma di liquidazione in capitale unica.	5 6.	Se la persona beneficiaria di una rendita transitoria AVS muore prima della scadenza della durata delle prestazioni, il/la coniuge superstite, o in sua mancanza le persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 20.6, ha diritto ai restanti pagamenti della rendita transitoria sotto forma di liquidazione in capitale unica.		
18.8	Rendita per figli di pensionato	18.8	Rendita per figli di pensionato		
1.	I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di loro decesso.	1.	Le persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio o figlia che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di loro decesso. Se non viene ancora percepita alcuna rendita di vecchiaia del 1° pilastro, una rendita per figli di pensionato dopo il compimento del 18° anno d'età viene corrisposta solo se il figlio o la figlia si trova in formazione e il reddito annuo percepito non supera la rendita di vecchiaia massima totale del 1° pilastro.	Precisazione: il diritto a una rendita per figli di pensionato esiste anche se la persona beneficiaria della rendita di vecchiaia non ha ancora diritto alle prestazioni dell'AVS.	X
2. + 3.		2. + 3.	invariato		
Art. 19	Prestazioni d'invalidità	Art. 19	Prestazioni d'invalidità		
19.2	Rendita d'invalidità	19.2	Rendita d'invalidità		
1. - 3.		1. - 3.	invariato		
4.	Il diritto alla rendita d'invalidità decade alla fine del mese:	4.	Il diritto alla rendita d'invalidità decade alla fine del mese:		
a)	con il venir meno dell'incapacità di guadagno; restano salve le disposizioni ai sensi dell'art. 26a LPP;	a)	con il venir meno dell' incapacità di guadagno invalidità ; restano salve le disposizioni ai sensi dell'articolo 26a LPP;	Adattamento: terminologia	X
b)	al decesso della persona assicurata;	b)	al decesso della persona assicurata beneficiaria di rendita ;	Adattamento: terminologia	X
c)	quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ordinaria. In tal caso la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 18.5 Questa corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP adeguata all'andamento dei prezzi.	c)	quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ordinaria riferimento. In tal caso la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 18.5. Questa corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP adeguata all'andamento dei prezzi.	Adattamento: la terminologia è stata uniformata alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e alla Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.	X

19.4	Esonero dall'obbligo di contribuzione in caso di incapacità lavorativa	19.4	Esonero dall'obbligo di contribuzione in caso di incapacità lavorativa			
1.	L'obbligo di contribuzione da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro cessa al termine del periodo d'attesa definito nel piano di previdenza per la durata di un'incapacità lavorativa certificata per malattia o infortunio pari ad almeno il 40%. L'entità dell'esonero dall'obbligo di contribuzione dipende, fino al momento del verificarsi dell'incapacità di guadagno (art. 19.1 punto 1), dal grado di incapacità lavorativa attestata da un medico e dal salario annuo assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa. L'esonero dal pagamento dei contributi cessa nel momento in cui viene riacquisita la capacità lavorativa, se l'incapacità lavorativa è inferiore al 40% e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro. Se la persona assicurata diventa nuovamente inabile al lavoro per la stessa causa o dopo un'interruzione di oltre tre mesi, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare l'incapacità lavorativa con una nuova notifica dell'incapacità lavorativa. Il nuovo esonero dal pagamento dei contributi decorre dal termine del nuovo periodo d'attesa definito nel piano di previdenza. Per tutta la durata di fruizione dell'indennità di maternità non sussiste alcun diritto a un esonero dall'obbligo di contribuzione.	1.	L'obbligo di contribuzione da parte dei lavoratori e lavoratrici e dei datori e datrici di lavoro cessa al termine del periodo d'attesa definito nel piano previdenziale per la durata di un'incapacità lavorativa certificata per malattia o infortunio pari ad almeno il 40%. L'entità dell'esonero dall'obbligo di contribuzione dipende, fino al momento del verificarsi dell' incapacità di guadagno invalidità (art. 19.1 punto 1), dal grado di incapacità lavorativa attestata da personale medico e dal salario annuo assicurato al verificarsi dell'incapacità lavorativa. L'esonero dal pagamento dei contributi cessa nel momento in cui viene riacquisita la capacità lavorativa, se l'incapacità lavorativa è inferiore al 40% e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro. Se la persona assicurata diventa nuovamente inabile al lavoro per la stessa causa o dopo un'interruzione di oltre tre mesi, il datore o datrice di lavoro ha l'obbligo di comunicare l'incapacità lavorativa con una nuova notifica dell'incapacità lavorativa. Il nuovo esonero dal pagamento dei contributi decorre dal termine del nuovo periodo d'attesa definito nel piano previdenziale. Per tutta la durata di fruizione dell'indennità di maternità non sussiste alcun diritto a un esonero dall'obbligo di contribuzione.	Adattamento: terminologia		X
2.		2.	invariato			
3.	Per tutta la durata del mantenimento di un'assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26a LPP, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi continua a sussistere nella stessa misura di prima della soppressione o della riduzione della rendita d'invalidità dell'AI.	3-	Per tutta la durata del mantenimento di un'assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26a LPP, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi continua a sussistere nella stessa misura di prima della soppressione o della riduzione della rendita d'invalidità dell'AI.	Cancellato: questo capoverso è stato integrato nell'articolo 19.5 capoverso 2.		X
4.	Non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nei casi in cui l'incapacità lavorativa e le relative cause siano insorte prima del periodo di assicurazione della fondazione.	3 -4-	Non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nei casi in cui l'incapacità lavorativa e le relative cause siano insorte prima del periodo di assicurazione della fondazione.			
5.	Qualora la persona assicurata rifiuti o ostacoli la collaborazione con la fondazione, con la sua società di riassicurazione o con altri servizi interessati, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi non verrà concesso o verrà sospeso.	4 -5-	Qualora la persona assicurata rifiuti o ostacoli la collaborazione con la fondazione, con la sua società di riassicurazione o con altri servizi interessati, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi non verrà concesso o verrà sospeso.			
6.	Laddove la notifica avvenga più di 180 giorni dopo il subentrare dell'incapacità lavorativa, l'esonero dal pagamento dei contributi avverrà al massimo fino al 1° gennaio dell'anno precedente al ricevimento della notifica.	5 -6-	Laddove la notifica avvenga più di 180 giorni dopo il subentrare dell'incapacità lavorativa, l'esonero dal pagamento dei contributi avverrà al massimo fino al 1° gennaio dell'anno precedente al ricevimento della notifica.			
7.	Si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 24.3.	6 -7-	Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 24.3.			
19.5	Esonero dall'obbligo di contribuzione dopo il verificarsi del caso di prestazione	19.5	Esonero dall'obbligo di contribuzione dopo il verificarsi del caso di prestazione			
1.	A partire dal momento del verificarsi dell'incapacità di guadagno (art. 19.1 punto 1) viene meno l'obbligo di pagamento dei contributi per i lavoratori e i datori di lavoro in base al grado di invalidità riconosciuto dalla fondazione ai sensi dell'art. 19.2 punto 2 e punto 3.	1.	A partire dal momento del verificarsi dell' incapacità di guadagno invalidità (art. 19.1 punto 1) viene meno l'obbligo di pagamento dei contributi per i lavoratori e lavoratrici e i datori e datrici di lavoro in base alle disposizioni di legge al grado di invalidità riconosciuto dalla fondazione ai sensi dell'art. 19.2 punto 2 e punto 3. La fondazione si fa carico del pagamento dei contributi e gli averi di vecchiaia vengono mantenuti conformemente all'articolo 11.1.	Adattamento: se una persona assicurata diventa invalida, il conto di vecchiaia viene portato avanti dalla fondazione. Cfr. articolo 11.1		X
2.	Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.5 punto 1) cessa, con riserva dell'art. 19.4 punto 3, con il venir meno dell'invalidità.	2.	Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.5 punto 1) cessa con riserva dell'art. 19.4 punto 3 , con il venir meno dell'invalidità, al più tardi con il raggiungimento dell'età di riferimento. Nel corso della durata di una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'articolo 26a LPP, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi continua a sussistere nella stessa misura del periodo precedente alla soppressione o alla riduzione della rendita d'invalidità dell'AI.	Adattamento: la terminologia è stata uniformata alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e alla Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Adattamento: questa integrazione è stata spostata in questo articolo dall'articolo 19.4 capoverso 3.	X	X
Art. 20	Prestazioni per i superstiti	Art. 20	Prestazioni per superstiti			
20.2	Rendita per coniugi	20.2	Rendita per coniugi			
1. - 6.		1. - 6.	invariato			
7.	Al decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita, il coniuge superstite può richiedere una liquidazione in capitale in luogo della rendita. L'ammontare della liquidazione in capitale viene calcolato secondo principi tecnici. Prima del primo pagamento della rendita deve essere rilasciata una dichiarazione scritta.	7.	Al decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di rendita, il/la coniuge superstite può richiedere una liquidazione in capitale in luogo della rendita. L'ammontare della liquidazione in capitale viene calcolato secondo principi tecnici. Prima del primo pagamento della rendita deve essere rilasciata una dichiarazione scritta. Se la persona avente diritto muore prima di rilasciare la dichiarazione scritta, viene corrisposta esclusivamente la rendita per superstiti.	Precisazione: i discendenti di una persona avente diritto non possono rivendicare alcuna rendita per coniugi capitalizzata.	X	X
20.3	Diritto del coniuge in caso di divorzio o del partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata	20.3	Diritto del/della coniuge in caso di divorzio o del/della partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata			
1.	Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi qualora al momento del decesso siano soddisfatte le seguenti disposizioni cumulative:	1.	Il/La coniuge divorziato/a ha diritto a una rendita per coniugi qualora al momento del decesso siano soddisfatte le seguenti disposizioni cumulative:			
a)		a)	invariato			
b)	nella sentenza di divorzio è stata riconosciuta al coniuge superstite una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1, art. 125 o art. 126 cpv. 1 CC.	b)	nella sentenza di divorzio è stata riconosciuta al/alla coniuge superstite una rendita ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1, art. 125 o articolo 126 capoverso 1 CC.	Adattamento	X	X
2. + 3.		2. + 3.	invariato			

4.	Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste fintantoché sarebbe stata dovuta la rendita. La rendita per coniugi decade inoltre in caso di decesso o nuove nozze del coniuge divorziato o con la costituzione di un'unione domestica registrata.	4.	Il diritto a prestazioni per superstiti sussiste fintantoché sarebbe stata dovuta la rendita. La rendita per coniugi decade inoltre in caso di decesso o nuove nozze del/della coniuge divorziato/a o dell'ex partner con la costituzione di un'unione domestica registrata.	Precisazione: uniformazione alle nuove disposizioni di legge in base alle quali non si può più annunciare la contrazione di nuove unioni domestiche. Dal 1° luglio 2022 si applica solo il legame in forma di matrimonio. Le unioni domestiche registrate già esistenti rimangono valide.	X	X
5.		5.	invariato			
20.4	Rendita per il convivente superstite	20.4	Rendita per convivente superstite			
1.	In caso di decesso della persona assicurata o di un beneficiario di rendita, il convivente superstite ha diritto alle medesime prestazioni di un coniuge superstite (art. 20.2), se al momento del decesso risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:	1.	In caso di decesso della persona assicurata o di una persona beneficiaria di rendita, il/la convivente superstite ha diritto alle medesime prestazioni di un/a coniuge superstite (art. 20.2), se al momento del decesso risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:			
	a) - c)		a) - c) invariato			
	d) la convivenza è stata notificata in vita alla fondazione e		d) la convivenza è stata notificata in vita alla fondazione ai sensi del punto 3 e	Precisazione	X	X
	e)		e) invariato			
2. + 3.		2. + 3.	invariato			
4.	La rendita per il convivente superstite viene meno con il decesso del convivente superstite o se questi si risposa, contrae una nuova unione domestica registrata o inizia una nuova convivenza.	4.	La rendita per convivente superstite viene meno con il decesso del/della convivente superstite o se questi/a si risposa, contrae una nuova unione domestica registrata o inizia una nuova convivenza in comunione domestica.	Precisazione	X	X
20.5	Rendita per orfani	20.5	Rendita per orfani			
1.	Al decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni figlio ha diritto a una rendita per orfani, a condizione che non abbia ancora compiuto 18 anni. Ogni figlio ha diritto a una rendita doppia per orfani qualora il decesso dell'altro genitore non dia luogo a una rendita per orfani dell'istituto di previdenza competente.	1.	Al decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni figlio o figlia ha diritto a una rendita per orfani, a condizione che non abbia ancora compiuto 18 anni e che abbia diritto a una rendita per orfani del 1° pilastro. Ogni figlio o figlia ha diritto a una rendita doppia per orfani qualora il decesso dell'altro genitore non dia luogo a una rendita per orfani dell'istituto di previdenza competente.	Precisazione: se i figli di persone beneficiarie di rendita vivono all'estero, questi hanno diritto a una prestazione di rendita dell'AVS solo se sono domiciliati in Svizzera.	X	X
2. - 7.		2. - 7.	invariato			
20.6	Capitale in caso di decesso	20.6	Capitale in caso di decesso			
1.	Se una persona assicurata o un beneficiario di una rendita d'invalidità muore prima del pensionamento e gli averi di vecchiaia esistenti non vengono utilizzati (completamente) per il finanziamento di rendite per superstiti ai sensi degli artt. 20-20.5, diventa esigibile un capitale in caso di decesso.	1.	Se una persona assicurata o una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità muore prima del pensionamento raggiungimento dell'età di riferimento e gli averi di vecchiaia esistenti non vengono utilizzati (completamente) per il finanziamento di rendite per superstiti ai sensi degli articoli 20-20.5, diventa esigibile un capitale in caso di decesso.	Adattamento: la terminologia è stata uniformata alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e alla Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.	X	X
2.	Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell'ordine seguente:	2.	Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell'ordine seguente:			
	a) il coniuge o convivente ai sensi dell'art. 20.4, in sua mancanza;		a) il/la coniuge ai sensi dell'articolo 20.2 punto 1 o il/la convivente ai sensi dell'articolo 20.4 punto 1, in sua mancanza;	Precisazione	X	X
	b) - g)		b) - g) invariato			
3. - 6.		3. - 6.	invariato			
20.7	Capitale supplementare in caso di decesso	20.7	Capitale supplementare in caso di decesso			
1.	Il datore di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per gli assicurati attivi. In tal caso, le disposizioni ai sensi dell'art. 20.6 punti 2-6 si applicano per analogia.	1.	Il datore o datrice di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per attivi le persone assicurate. In tal caso, le disposizioni ai sensi dell'articolo 20.6 punti 2-6 si applicano per analogia.	Adattamento	X	
2.		2.	invariato			
Art. 21	Prestazione di libero passaggio	Art. 21	Prestazione di libero passaggio			
1.	La persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita se il rapporto di previdenza cessa per uno dei motivi seguenti:	1.	La persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita se il rapporto di previdenza cessa per uno dei motivi seguenti:			
	a) il rapporto di lavoro viene sciolto prima del verificarsi del caso di prestazione;		a) il rapporto di lavoro viene sciolto prima del verificarsi del caso di prestazione;	Adattamento	X	
	b) viene raggiunta la fine del mantenimento di un'assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26a cpv. 1 e cpv. 2 LPP;		b) viene raggiunta la fine della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP;			
	c) i requisiti di legge per l'assoggettamento alla LPP non sono presumibilmente più soddisfatti in maniera permanente.		c) i requisiti regolamentari per l'ammissione alla previdenza di legge per l'assoggettamento alla LPP non sono presumibilmente più soddisfatti in maniera permanente .	Adattamento: dopo una modifica salariale, la persona assicurata non raggiunge più la soglia d'ingresso secondo il regolamento previdenziale.	X	
2.		2.	invariato			

21.2	Mantenimento della protezione previdenziale, pagamento in contanti	21.2	Mantenimento della protezione previdenziale, pagamento in contanti			
1. + 2		1. + 2	invariato			
3.	Le persone assicurate possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:	3.	Le persone assicurate possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:			
	a)		a) invariato			
	b) iniziano un'attività lucrativa autonoma quale attività principale e non sono più assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria; o		b) iniziano un'attività lucrativa autonoma quale attività principale e non sono più assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria; o	Adattamento		X
	c)		c) invariato			
4. - 6.		4. - 6.	invariato			
Art. 22	Conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata	Art. 22	Conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata			
22.3	Conguaglio della previdenza dopo il pensionamento	22.3	Conguaglio della previdenza dopo il pensionamento			
1. - 3.		1. - 3.	invariato			
4.	Se il coniuge divorziato fa parte di un istituto di previdenza, la rendita calcolata individualmente viene trasferita al suo istituto di previdenza una volta all'anno, remunerata al tasso di interesse regolamentare applicabile in tale anno. Il trasferimento avviene proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria.	4.	Se il/la coniuge divorziato/a fa parte di un istituto di previdenza, la rendita calcolata individualmente viene trasferita al suo istituto di previdenza a cadenza mensile una volta all'anno, remunerata al tasso di interesse regolamentare applicabile in tale anno. Il trasferimento avviene proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria.	Adattamento: attuazione secondo il processo della fondazione		X
5.		5.	invariato			
6.	Se la rendita viene trasferita a un istituto di previdenza, il coniuge divorziato può richiedere una liquidazione in capitale in luogo della rendita vitalizia. L'ammontare della liquidazione in capitale viene calcolato secondo principi tecnici. Prima del primo pagamento della rendita deve essere rilasciata una dichiarazione scritta.	6.	Se la rendita viene trasferita a un istituto di previdenza in luogo della rendita mensile, il/la coniuge divorziato/a può richiedere una liquidazione in capitale in luogo della rendita vitalizia. L'ammontare della liquidazione in capitale viene calcolato secondo principi tecnici. Prima del primo pagamento della rendita deve essere rilasciata una dichiarazione scritta.	Precisazione		X
Art. 24	Computo delle prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni	Art. 24	Computo delle prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni			
24.1	Sovrindennizzo	24.1	Sovrindennizzo			
1.	Le prestazioni per superstiti e invalidi vengono ridotte ai sensi dell'art. 34a LPP se insieme ad altri redditi computabili ai sensi dell'art. 24.2 superano il 90% del salario presumibilmente perso.	1.	Le prestazioni per superstiti e invalidi vengono ridotte ai sensi dell'art. 34a LPP se insieme ad altri redditi computabili ai sensi dell'articolo 24.2 superano il 90% del salario presumibilmente perso. Il calcolo del sovrindennizzo viene adeguato se le circostanze cambiano in misura sostanziale o se vengono meno delle prestazioni.	Precisazione: determinazione del momento per il ricalcolo del sovrindennizzo.		X X
2.	Le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte analogamente in caso di erogazione di prestazioni dell'assicurazione militare o infortuni oppure di prestazioni estere comparabili. La fondazione non è tenuta a compensare le riduzioni delle prestazioni ai sensi dell'art. 20 cpv. 2ter e 2quarter LAINF e dell'art. 47 cpv. 1 LAM.	2.	Le prestazioni di vecchiaia regolamentari vengono ridotte analogamente al punto 1 in caso di erogazione di prestazioni dell'assicurazione militare o infortuni oppure di prestazioni estere comparabili. La fondazione non è tenuta a compensare le riduzioni delle prestazioni ai sensi dell'articolo 20 capoversi 2ter e 2quarter LAINF e dell'articolo 47 capoverso 1 LAM. Le prestazioni ridotte della fondazione, sommate alle prestazioni secondo la LAINF, la LAM e alle prestazioni estere comparabili, non devono essere inferiori alle prestazioni ridotte secondo gli articoli 24 e 25 LPP.	Precisazione: le prestazioni vengono ridotte a seguito di sovrindennizzo anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Restano garantite le prestazioni minime previste per legge.		X X
3.		3.	invariato			
4.	Se dopo l'età di pensionamento ordinaria una rendita di vecchiaia o d'invalidità viene divisa a causa di divorzio, la quota della rendita attribuita al coniuge avente diritto continua a essere computata nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita del coniuge obbligato.	4.	Se dopo l'età di pensionamento ordinaria riferimento una rendita di vecchiaia o d'invalidità viene divisa a causa di divorzio, la quota della rendita attribuita al/alla coniuge avente diritto continua a essere computata nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita del/della coniuge obbligato/a.	Adattamento: terminologia		X X
5.		5.	invariato			
24.2	Redditi computabili, eccezioni	24.2	Redditi computabili, eccezioni			
1. + 2.		1. + 2.	invariato			
3.	Valgono quali redditi computabili:	3.	Valgono quali redditi computabili:			
	a) le prestazioni dell'AVS/AI ad eccezione degli assegni per grandi invalidi;		a) le prestazioni dell'AVS/AI ad eccezione degli assegni per grandi invalidi;	Adattamento		X X
	b) - f)		b) - f) invariato			
	Le liquidazioni in capitale uniche sono computate con il loro valore di conversione in rendita.		Le liquidazioni in capitale uniche sono computate con il loro valore di conversione in rendita.			
4. + 5.		4. + 5.	invariato			

V.	Proprietà d'abitazioni	V.	Proprietà d'abitazioni			
Art. 27	Proprietà d'abitazioni	Art. 27	Proprietà d'abitazioni			
27.1	Prelievo anticipato e costituzione in pegno	27.1	Prelievo anticipato e costituzione in pegno			
1.	Fino al verificarsi di un caso di prestazione, ma comunque al massimo fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, la persona assicurata può rivendicare un importo per la proprietà d'abitazioni da utilizzare per il proprio fabbisogno. Per il medesimo scopo, la persona assicurata può costituire in pegno tale importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali. Se la persona assicurata mantiene l'assicurazione ai sensi dell'art. 10.7. e se l'assicurazione è durata due anni, non potrà più essere rivendicato un prelievo anticipato o una costituzione in pegno.	1.	Fino al verificarsi di un caso di prestazione, ma comunque al massimo fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria riferimento, la persona assicurata può rivendicare un importo per la proprietà d'abitazioni da utilizzare per il proprio fabbisogno. Per il medesimo scopo, la persona assicurata può costituire in pegno tale importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali. Se la persona assicurata mantiene l'assicurazione ai sensi dell'articolo 10.7 e se l'assicurazione è durata due anni, non potrà più essere rivendicato un prelievo anticipato o una costituzione in pegno.	Adattamento: la terminologia è stata uniformata alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e alla Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.	X	
2. - 7.		2. - 7.	invariato			
8.	Se la persona assicurata ha già versato premi unici ai fini del pensionamento anticipato, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno vengono addebitati in toto o in parte, nell'ordine seguente, a	8.	Se la persona assicurata ha già versato premi unici ai fini del pensionamento anticipato, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno vengono addebitati in toto o in parte, nell'ordine seguente, a			
a)	«conto pensionamento anticipato»;	a)	«conto pensionamento anticipato»;			
b)	«conto rendita di transizione»;	b)	«conto rendita di transizione transitoria AVS»;	Adattamento: terminologia	X	
c)	«averi di vecchiaia».	c)	«averi di vecchiaia».			
	Le prestazioni prefinanziate vengono ridotte fino a concorrenza della parte trasferita degli averi.		Le prestazioni prefinanziate vengono ridotte fino a concorrenza della parte trasferita degli averi.			
9. - 12.		9. - 12.	invariato			
13.	L'importo percepito o realizzato può altrimenti essere rimborsato in ogni momento, ma al più tardi entro la nascita del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia della persona assicurata, fino al verificarsi di un caso di prestazione o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L'importo minimo per un rimborso è di CHF 10'000. Se il prelievo anticipato esigibile è inferiore all'importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una soluzione unica.	13.	L'importo percepito o realizzato può altrimenti essere rimborsato in ogni momento, ma al più tardi entro la nascita del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia della persona assicurata, fino al verificarsi di un altro caso di prestazione o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L'importo minimo per un rimborso è di CHF 10'000. Se il prelievo anticipato esigibile è inferiore all'importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una soluzione unica.	Precisazione		
14.	L'importo bonificato può essere riacquistato in toto o in parte ed essere utilizzato nell'ordine seguente al raggiungimento dei massimi averi di vecchiaia possibili:	14.	L'importo bonificato può essere riacquistato in toto o in parte e viene accreditato al conto «averi di vecchiaia». Se il prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni è stato effettuato presso la fondazione, l'importo rimborsato viene accreditato al conto di prelievo nell'ordine seguente: ed essere utilizzato nell'ordine seguente al raggiungimento dei massimi averi di vecchiaia possibili:	Precisazione: per il rimborso dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni che non sono stati effettuati presso la fondazione non è possibile aprire nuovi conti «rendita di transizione AVS» o «pensionamento anticipato». Questi conti supplementari possono essere alimentati solo con riscatti personali.	X	
a)	«averi di vecchiaia».	a)	«averi di vecchiaia»;			
b)	«conto rendita di transizione»;	b)	«conto rendita di transizione transitoria AVS»;	Adattamento: terminologia	X	
c)	«conto pensionamento anticipato».	c)	«conto pensionamento anticipato».			
15. + 16.		15. + 16.	invariato			
VIII	Disposizioni finali	VIII	Disposizioni finali			
Art. 35	Disposizioni transitorie	Art. 35	Disposizioni transitorie			
1.		1.	invariato			
2.	Le prestazioni d'uscita delle persone assicurate al 31 dicembre 2022 rimangono interamente concesse con l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2023.	2-	Le prestazioni d'uscita delle persone assicurate al 31 dicembre 2022 rimangono interamente concesse con l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2023-	Cancellato: questo capoverso non è necessario dal punto di vista regolamentare.		
3.	I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre 2022 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 22).	2 -3-	I diritti in corso delle persone beneficiarie di rendita al 31 dicembre 2022 2023 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 22). Le future prestazioni per superstiti in caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita e le future prestazioni di vecchiaia delle persone aventi diritto a una rendita d'invalidità si orientano alle disposizioni vigenti al momento del decesso o del raggiungimento dell'età di riferimento. La rendita transitoria AVS corrente per le persone beneficiarie di rendita viene corrisposta fino al compimento del 64° anno d'età e non viene adeguata all'età di riferimento.	Precisazione: per la determinazione delle prestazioni per superstiti fa sempre stato il regolamento di previdenza vigente. La rendita transitoria AVS corrente delle donne viene corrisposta fino all'età di 64 anni.	X	X
4.	Per il calcolo del sovrindennizzo, l'Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 2023.	3 -4-	Per il calcolo del sovrindennizzo, l'articolo 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 2023 2024.			

Art. 36	Modifica del regolamento, entrata in vigore	Art. 36	Modifica del regolamento, entrata in vigore		
1. + 2.		1. + 2.	invariato		
3.	Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione paritetico in occasione della seduta dell'11 marzo 2022 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.	3.	Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione paritetico in occasione della seduta del 10 marzo 2023 del 11 marzo 2022 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 2024.		
Allegato 1 al regolamento di previdenza 2023		Allegato 1 al regolamento di previdenza 2023 2024			
	L'età di pensionamento ordinaria per donne e uomini corrisponde a 65 anni compiuti. Tutte le aliquote di conversione sono identiche per uomini e donne.		L'età di pensionamento ordinaria per donne e uomini corrisponde a 65 anni compiuti. Tutte le aliquote di conversione sono identiche per uomini e donne.	Cancellato: l'età di riferimento nella previdenza professionale viene innalzata a 65 anni anche per le donne. Dal 1° gennaio 2029 non vi sarà quindi più alcuna differenza nell'età di riferimento tra l'AVS e la previdenza professionale.	
	Esempi di applicazione della precedente tabella		Esempi di applicazione della precedente tabella		
	Il signor A. (nato il 25.04.1959) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e 5 mesi. L'aliquota di conversione viene calcolata nel modo seguente:		Il signor A. (nato il 25.04. 1959 1960) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e 5 mesi. L'aliquota di conversione viene calcolata nel modo seguente:		
			L'età di riferimento per le donne viene portata da 64 a 65 anni in quattro scatti. dal 01.01.2025: 64 anni e 3 mesi -> vale per la classe 1961 dal 01.01.2026: 64 anni e 6 mesi -> vale per la classe 1962 dal 01.01.2027: 64 anni e 9 mesi -> vale per la classe 1963 dal 01.01.2028: 65 anni -> Vale per la classe 1964 e successive	Nuovo: è stata integrata la tabella relativa all'innalzamento graduale dell'età di riferimento per le donne in relazione alla decorrenza delle prestazioni della rendita AVS. L'età di riferimento presso la fondazione rimane a 65 anni per tutte le persone assicurate. Il potenziale di riscatto nel conto «rendita transitoria AVS» aumenta con l'aumentare dell'età di riferimento.	X